



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 07.02.2014)

N. 48 del 01.04.2014

(adottata ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO: Riclassificazione urbanistica Caliendo Giovanni – Maione Anna.
Determinazioni.
ESEGUIBILE

L'anno 2014 il giorno uno del mese di aprile alle ore 15,00 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Mario Scalia, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO Dott.Giuseppe Mario Scalia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 02.04.2014

IL RESPONSABILE SETTORE VII
dr.ssa Giuseppa Capone
per il resp. f.to Istr. Ammin. Rosa Messina

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal 02.04.2014 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 02.04.2014

f.to Il messo comunale

IL RESPONSABILE SETTORE VII
dr.ssa Giuseppa Capone
per il resp. f.to Istr. Ammin. Rosa Messina

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII
dr.ssa Giuseppa Capone
per il resp. f.to Istr. Ammin. Rosa Messina



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

Prot. n. 573 sett.IV del 01.04.2014

OGGETTO: Riclassificazione urbanistica Caliendo Giovanni – Maione Anna. Determinazioni.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il responsabile del settore IV

Ing. Andrea Ciccarelli

Premesso:

- che con istanza in data 18/09/2013 prot. n. 21865, il sig Caliendo Giovanni e Maione Anna , chiedevano al Comune di classificare le aree indicate in domanda come «*edificabili per intervento diretto, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto*»;

- che le aree alle quali si riferiva l'istanza sono così catastalmente riportate:

a) foglio n. 25 p.lla 680;

- che con nota in data 13.2.2014, prot. n. 3286 questo ente comunicava ai sig Caliendo - Maione il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. 241/90 della domanda presentata in data 18/09/2013 prot. n. 21865 assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e segnalando che la comunicazione interrompeva i termini per la conclusione del procedimento;

;

Tenuto conto:

- che è necessario concludere il procedimento visto che l'Amministrazione ha sempre il potere-dovere di rispondere alle istanze che le pervengono

Considerato:

- che le aree di proprietà del richiedente catastalmente identificate al foglio n. . 25 p.lla 680 , ricadevano, nel P.R.G. approvato con decreto del Presidente della Provincia di Napoli in data 14.5.1990, n. 71, in zona B1-stralciata (come tale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) L. Reg. 17/1982)

-- che difatti anche il P.U.C. adottato dal Comune con delibera di G.M. in data 8.3.2012, n. 19, integrato con delibera di G.M. in data 31.7.2012, n. 79 – poi ritenuto non coerente dalla Provincia di Napoli con delibera di G.P. in data 21.12.2012, n. 858 – prevedeva che le predette aree ricadessero in zona B ;

- che il richiedente non ha chiesto la classificazione *sic et simpliciter* delle aree ma che le stesse fossero da classificare come “*edificabili per intervento diretto*”;

.

- che l'istanza non può essere accolta anche perché le predette aree sono prive di disciplina urbanistica non perché interessate da un precedente vincolo preordinato all'esproprio oramai decaduto, ma perché stralciate in sede di pianificazione nel 1990 e quindi prive *ab origine* di disciplina, ragione per cui la classificazione dell'area va necessariamente effettuata in un'ottica d'insieme che interessi l'intero territorio comunale e, quindi, in sede di pianificazione organica e non esaminando singolarmente, ed in modo parziale, i singoli lotti;

- che difatti l'istanza è di contenuto identica a quella presentata, in epoca pressoché contestuale, da oltre 50 richiedenti;

- che la definizione di tutte le domande di classificazione nel senso richiesto dagli istanti sarebbe in contrasto con la delibera della Provincia di Napoli n. 858/2012 e stravolgerebbe le finalità di corretta pianificazione d'insieme del territorio;

- che sul P.U.C. adottato nel 2012 la Provincia di Napoli, con la citata delibera n. 858/2012, ha espresso parere di non coerenza, ragion per cui occorre proseguire il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio in data 4.8.2011, n. 5;

- che, inoltre, il Comune ha l'obbligo di dare una disciplina urbanistica alle aree che ne sono prive, ma non di dare ad esse necessariamente quella richiesta dai privati, poiché in sede di pianificazione urbanistica resta fermo il principio della discrezionalità delle scelte pianificatorie dell'ente. L'istanza dei richiedenti, invece, chiede una specifica classificazione, come tale inammissibile o comunque non accoglibile;

- che, tuttavia, ancorché non sia stato espressamente richiesto dagli istanti, questo ente è tenuto comunque ad attribuire alle aree comunali prive di classificazione, e quindi anche a quelle dei richiedenti, una disciplina urbanistica proseguendo il procedimento di approvazione del P.U.C. ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio in data 4.8.2011, n. 5.

Tutto ciò premesso

propone

al Commissario Straordinario di negare la classificazione delle aree identificate catastalmente al foglio n. 25 p.lle 680; come *“edificabili per intervento diretto”*. La pianificazione urbanistica delle predette aree avviene invece in prosieguo al procedimento di approvazione del P.U.C. ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio in data 4.8.2011, n. 5.

Il Responsabile del IV Settore

ing Andrea Ciccarelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta del responsabile del Settore IV ing. Andrea Ciccarelli, finalizzata al diniego motivato, al Sig CALIENDO-MAIONE della classificazione delle aree identificate catastalmente foglio n. 25 p.lle 680 come *“edificabili per intervento diretto”*;

Ritenuta tale proposta meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di accogliere la proposta del responsabile del settore IV ing. Andrea Ciccarelli, finalizzata al diniego motivato, al sig CALIENDO-MAIONE, della classificazione delle aree identificate catastalmente foglio n. 25 p.lle 680 come *“edificabili per intervento diretto”*;

2) di demandare allo stesso l'adozione degli adempimenti consequenziali, ivi compreso il provvedimento finale di diniego.

3) di dare atto che sono in corso le direttive per l'adozione dei provvedimenti di pianificazione

IL COMMISSARIO

Prefetto Dott. Giuseppe Mario Scalia